



# Comune di Riofreddo

## Città Metropolitana di Roma Capitale

### ESTRATTO ORDINANZA N. 06/09 DEL 11/05/2024 AVVISO DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI APERTE AL PUBBLICO TRANSITO.

#### IL SINDACO

- 1) tutti i proprietari di piantagioni, poste a dimora in terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali, situate nel territorio del Comune di Riofreddo, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada ed in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Rurale e del Nuovo Codice della Strada per quanto applicabili, dovranno provvedere a:
- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
  - Tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
  - Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
  - Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
  - la pulizia delle aree e terreni, in particolare quelli situati all'interno del centro abitato ovvero posti nelle immediate vicinanze di abitazioni o altri fabbricati, occupati e/o invasi da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi; Di spostare qualsiasi tipo di rifiuto che sia presente nelle aree medesime nel rispetto delle normative vigenti in materia. La fascia di protezione dovrà essere realizzata (pulita) anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite e nel fronte strada, per una fascia di almeno 3 (tre) metri

#### DISPONE

- a. I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade dovranno essere eseguiti **nel più breve tempo possibile e comunque entro il prossimo 15 giugno**. Nel caso di accertate e conclamate situazioni di pericolo, si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'articolo 29 e dall'articolo 211 del Codice della Strada, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, ovvero all'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 in caso di pericolo per la pubblica incolumità.
- b. Le segnalazioni riguardanti l'inosservanza della presente Ordinanza dovranno essere trasmesse dagli organi delegati alla funzione di Polizia Locale, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, agli Uffici Comunali, che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni.
- c. La presente Ordinanza Sindacale è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

#### AVVERTE

1. Le trasgressioni all'art. 29 del Decreto L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. sono soggette ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 694,00 e sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
2. In caso di accertata inadempienza nei casi di pericolo per l'incolumità pubblica e privata, oltre alle sanzioni di cui al punto precedente, si provvederà d'ufficio ai lavori necessari con addebito delle spese sostenute al trasgressore; è fatta salva l'azione penale ai sensi dell'art 650 C.P.;
3. avverso la presente ordinanza, chiunque via abbia interesse, si potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;
4. a norma dell'art. 8 della stessa legge nr. 241/90, si rende noto che Responsabile del Procedimento è il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Riofreddo.

#### RICORDA CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

#### RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Riofreddo 11/05/2024



IL SINDACO  
Giancarlo Palma